

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2380

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(AMATO)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(CRISTOFORI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
(BARUCCI)

E CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ANDREATTA)

Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57,
recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione

Presentato l'11 marzo 1993

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente decreto-legge, recante « Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione », riprende i contenuti dei decreti-legge n. 1, n. 26 e n. 31 del 1993, ampliando, in una visione strategica più vasta ed organica, l'impegno del Governo a sostegno dell'occupazione, in particolare attraverso la costituzione di un apposito Fondo, al fine di poter dar corso ad una serie di iniziative omogenee e direttamente finalizzate al mantenimento dei posti di lavoro e all'incrementazione di nuova occupazione.

L'articolo 1 è volto essenzialmente a realizzare forme straordinarie di intervento a sostegno dei livelli occupazionali, in particolare nelle zone più disagiate individuate dal regolamento CEE n. 2052/88, ed in quelle nelle quali sia più accentuato lo squilibrio del mercato del lavoro.

Le misure da adottare allo scopo di promuovere ogni iniziativa utile a fronteggiare i problemi occupazionali, iniziative nelle quali si ricomprendono, oltre alla realizzazione di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa,

anche incentivazioni ai datori di lavoro che aggiungano o reimmettano nell'attività aziendale unità lavorative a tempo pieno, sono finanziate dall'istituendo Fondo per l'occupazione.

La promozione degli interventi per l'incremento occupazionale avviene altresì mediante la stipulazione di convenzioni tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed enti e società pubbliche e private anche a carattere cooperativo, che si impegnano nella progettazione e nella gestione di soluzioni occupazionali.

Le disposizioni contenute nell'articolo 2 si configurano quali interventi di sostegno diretto dell'economia, in particolare per quanto riguarda la reindustrializzazione delle aree in crisi.

Le misure preordinate a tale scopo si sostanziano in primo luogo nella proroga dell'operatività del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui alla legge n. 49 del 1985, per il quale viene integrata la dotazione finanziaria (commi 1 e 2).

Il comma 3 include poi tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge n. 49 del 1985 («Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali»), i lavoratori dipendenti che intendano rilevare, anche in parte, l'azienda da cui dipendono.

Il comma 4 istituisce presso il Ministero del tesoro un apposito Fondo rotativo, con dotazione di 75 miliardi per l'anno 1993 e di 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, al fine di consentire la realizzazione di nuovi programmi di reindustrializzazione nelle aree di crisi individuate dal CIPE, da parte di società di promozione industriale partecipate dai disciolti enti di gestione delle partecipazioni statali, ed operatori professionali qualificati nell'assunzione di partecipazioni in società che presentino programmi di investimento, in relazione agli effetti occupazionali conseguenti al riordino delle partecipazioni statali; il comma 5 prevede che i criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità di tale Fondo siano stabiliti

con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Viene inoltre prorogato il regime degli interventi rivolti alla ripresa economica ed occupazionale nel comparto siderurgico (comma 6).

I commi 7 e 8 sono diretti alla difesa dei posti di lavoro in aziende del settore della trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, con più di 100 dipendenti. A tal fine gli interventi nel settore bieticolo-saccarifero svolti ai fini del risanamento, della ristrutturazione e dello sviluppo del settore, vengono estesi anche ad altri ambiti di produzione agricola, conservando al CIPE la funzione di programmazione nel settore agricolo-alimentare.

Nell'ambito degli interventi per la reindustrializzazione e lo sviluppo economico e occupazionale in aree di particolare crisi, la disposizione di cui al comma 9 attribuisce alla regione Campania il compito di elaborare un programma di interventi a favore dell'area torrese e stabiese e dell'area di Airola, da presentare al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per ottenere un finanziamento a carico delle risorse costituite dal Fondo per l'occupazione e dai Fondi per la formazione professionale.

L'articolo 3 dispone la realizzazione da parte delle competenti autorità di bacino di un programma di interventi di manutenzione idraulica attraverso il quale si intende far fronte al costante degrado che nel corso degli ultimi anni ha interessato, in maniera generalizzata, i corsi d'acqua, con evidenti e pesanti conseguenze di frequenti inondazioni (commi 1 e seguenti). Tali interventi sono assicurati attraverso l'individuazione nel conto dei residui delle somme (stimabili in circa lire 400 miliardi) utilizzabili allo scopo.

Con i commi 9 e 10 vengono concessi alla regione Calabria speciali finanziamenti per garantire la continuità dei contributi pubblici nel settore della forestazione per un'area territoriale particolarmente delicata. Lo sblocco delle risorse è infatti indispensabile per assicurare ai lavoratori forestali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto la

continuità del lavoro e per accelerare l'azione di risanamento del settore già avviato dalla regione Calabria.

L'articolo 4 contiene norme sulla iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati anche individualmente, fino al 31 dicembre 1994, per motivi oggettivi legati alla riduzione dell'attività produttiva, nonché disposizioni che agevolano l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione guadagni.

Si è poi ritenuto di proporre un più forte ruolo delle commissioni regionali per l'impiego sia nel prospettare soluzioni per la disoccupazione femminile (comma 4), sia nel gestire la mobilità verso la pubblica amministrazione (nei limiti quantitativi e qualitativi, cioè funzioni riservate a lavoratori delle fasce di non elevata professionalità con il solo obbligo scolastico), affiancando ai lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria e agli iscritti al collocamento anche i lavoratori in mobilità.

Con i commi 8 e 9 viene disposta la prosecuzione degli interventi statali nel 1993 per il finanziamento di progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e di servizi di manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo.

Per l'area napoletana sono destinati 100 miliardi di lire, da ripartire tra il comune e la provincia sulla base di un programma concertato tra le due amministrazioni interessate, per i contributi che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad erogare a cooperative affidatarie dei lavori socialmente utili (cooperative di ex detenuti, di disoccupati organizzati e di monumentalisti).

Al comune di Palermo sono destinati 50 miliardi di lire da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, quale concorso dello Stato nella spesa per l'esecuzione da parte del comune stesso di lavori in economia relativi ad interventi indifferibili ed urgenti, ai quali provvede il comune sotto la direzione dei propri uffici tecnici.

Al fine di garantire la piena ed efficace realizzazione dei lavori ed il corretto impiego dei lavoratori di tali cooperative, il comune e la provincia di Napoli e il comune di Palermo sono tenuti a trasmettere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sulle opere eseguite. In tal modo il Ministro stesso potrà valutare, sia in termini di occupazione che in termini di opere realizzate, gli effetti dell'impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione.

Il comma 10 dispone che il regolamento attuativo dell'articolo 41 del recente decreto legislativo n. 29 del 1993 (riforma del pubblico impiego) definisca particolari discipline concorsuali per l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di personale già occupato con contratto a termine ai sensi della legge n. 554 del 1988. È inoltre prevista la proroga dei predetti rapporti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1993.

L'articolo 5 intende incentivare (comma 1) il ricorso ai contratti di solidarietà, rendendo l'istituto più duttile alle esigenze organizzative dell'impresa ed ancora prevedendo, oltre ad un notevole sgravio contributivo a favore dell'impresa (comma 2), anche la corresponsione di un contributo, da ripartirsi in egual misura tra datore di lavoro e lavoratore, pari al 50 per cento del differenziale retributivo derivante dalla contrazione dell'orario di lavoro (comma 4).

L'articolo 6 detta norme a tutela del reddito, con riferimento anche a particolari categorie di lavoratori. Nel dettaglio è previsto al comma 1 un ampliamento della tutela a favore dei lavoratori dell'edilizia, settore a rischio per la sospensione dei lavori e conseguenti licenziamenti, nel 1993, per i tradizionali effetti ritardati nel ciclo produttivo.

I commi 3, 4 e 5 definiscono un rafforzamento della protezione delle lavoratrici madri, regolando il rapporto tra astensione obbligatoria per maternità e disciplina della mobilità, disponendo per un verso la prevalenza della indennità di ma-

ternità sul trattamento di mobilità e, per l'altro verso, rendendo neutro il periodo di astensione obbligatoria per maternità ai soli fini della permanenza dell'iscrizione nelle liste di mobilità.

Ai commi 7 e 8, si riafferma il principio della incompatibilità tra i trattamenti di integrazione salariale e di mobilità con i trattamenti pensionistici.

La disposizione di cui al comma 9 reca il prolungamento del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (previsto dalla disciplina transitoria di cui all'articolo 22, comma 2, della legge n. 223 del 1991) per i cosiddetti disoccupati a lungo decorso, con pari riduzione della durata del trattamento di mobilità che dovesse loro competere.

Il comma 10 proroga fino a tutto il 1993 l'accesso alla cosiddetta « mobilità lunga » o di accompagnamento del lavoratore anziano alle soglie del pensionamento di vecchiaia.

L'ambito di queste disposizioni, circoscritte dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7 della legge n. 223 del 1991 alle aree del Mezzogiorno, nonché a quelle di acuto squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, viene estesa ai settori della chimica, della siderurgia, dell'industria della difesa e dell'industria mineraria della CEE. Con il comma 12 si raccorda il regime della mobilità lunga con quello del pensionamento di vecchiaia che, ai fini del congegno qui prefigurato, non è influenzato dalla elevazione dei limiti di età introdotti con la riforma previdenziale.

I commi 12 e 13 prolungano di sei mesi il trattamento speciale di disoccupazione in due casi specifici già disciplinati dalle norme transitorie di cui all'articolo 22 della legge n. 223 del 1991: in favore dei disoccupati di lungo decorso e in favore delle categorie già protette dall'articolo 22, comma 8, della legge n. 223 del 1991, ove iscritti nelle liste di mobilità al 31 dicembre 1992.

Il comma 14 reca disposizioni in materia di assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari, equiparati ai cittadini italiani non occupati iscritti nelle liste di collocamento. La norma non reca mag-

giori oneri in quanto gli extracomunitari, regolarmente residenti sul territorio, risultano già ricompresi sul piano finanziario nei livelli di assistenza uniforme stabilita dalla vigente legislazione.

I commi 15 e 16 dispongono l'estensione del trattamento di sostegno del salario previsto per i dipendenti dalle imprese di spedizione (trattamento assimilato al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del decreto-legge n. 24 del 1993) ai lavoratori marittimi e amministrativi del settore del trasporto marittimo, privato e pubblico, sospesi in conseguenza della crisi del settore; non si riconosce peraltro il trattamento di mobilità conseguente al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, ma solo l'iscrizione nelle liste di mobilità.

Il comma 17 fa salvi gli effetti degli importi contributivi già versati anteriormente al 1991 dai datori di lavoro sulle diarie o sulla indennità di trasferta relativamente ai lavoratori tenuti a prestare la propria opera in luoghi diversi dalla sede aziendale.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni. In particolare, al comma 1 si individuano norme procedurali più puntuali in tema di ammissione alle proroghe del trattamento di integrazione salariale straordinario per favorire la tempestività ed efficacia dell'intervento.

Il comma 2 risolve in maniera positiva il problema dell'ammissione alle incentivazioni previste dall'articolo 15, comma 52, della legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988), consistenti nel riconoscimento di un contributo alle imprese che pongono in essere occupazione aggiuntiva attraverso assunzioni a tempo indeterminato nei casi di passaggio diretto da società costituite dalla GEPI ad altre imprese attive.

Con il comma 3 si afferma la specialità della disciplina di interventi a sostegno della retribuzione nel settore dell'editoria (legge 5 agosto 1981, n. 416), e con il comma 4 si estendono le disposizioni di cassa integrazione guadagni straordinaria, di cui all'articolo 35 della predetta legge,

al settore dei giornali periodici ed a quello delle imprese radiotelevisive private.

Il comma 5 definisce disposizioni in favore di un più razionale impiego della cassa integrazione guadagni straordinaria. In particolare, si pongono deroghe ai limiti di riammissione al trattamento per la medesima causale nei casi in cui il CIPI riconosca la presenza di particolari situazioni di gravità.

Con il comma 6 viene concessa, nelle aree depresse individuate dalla CEE, la cassa integrazione guadagni alle imprese che occupino da 5 a 15 dipendenti per un periodo non superiore a 24 mesi.

Il comma 7 regola l'estensione delle disposizioni di cassa integrazione guadagni straordinaria, fino al 31 dicembre 1995, alle imprese commerciali che occupino più di 50 e meno di 200 addetti.

Relativamente al comma 8, si evidenzia che in sede di attuazione dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 223 del 1991, sono sorte difficoltà applicative derivanti dal fatto che l'atto di omologazione del concordato preventivo non segue a stretto giro di tempo la fase dell'ammissione al concordato preventivo, in funzione della quale il trattamento straordinario di integrazione salariale dovrebbe essere corrisposto. Per superare gli effetti negativi che i tempi procedurali inducono a danno dei lavoratori, la modificazione resa con il presente comma all'articolo 3, comma 1, della legge n. 223 del 1991, riconduce a presupposto dell'ammissione al trattamento l'ammissione al concordato preventivo. Né sono prefigurabili appesantimenti di carattere finanziario poiché, qualora non dovesse successivamente intervenire l'atto di omologazione, è esplicitamente affermato nella formulazione normativa che il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento.

Il comma 9 modifica l'articolo 2-ter del decreto-legge n. 393 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 460 del 1992, stabilendo che la società INSAR è autorizzata all'assunzione dei lavoratori in

esubero dipendenti dalle imprese costruttrici, appaltatrici o subappaltatrici dei lavori per la costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto, licenziati o collocati in mobilità. Per i primi l'assunzione all'INSAR decorre dalla data del licenziamento, per i secondi dall'entrata in vigore del decreto-legge. Ai predetti lavoratori viene riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinaria riservato ai dipendenti di società non operative costituite dalla GEPI (articolo 22, comma 6, della legge n. 223 del 1991).

Circa i licenziamenti collettivi l'articolo 8 conduce ad un assetto organico delle procedure di mobilità per l'attuale fase congiunturale.

Con il comma 1 si eleva da 6 a 9 volte il trattamento mensile di mobilità cui sono tenute le imprese che accedono alla immissione al trattamento medesimo ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 della legge n. 223 del 1991, ferma restando la misura di tre volte ove l'immissione medesima consegua ad accordo con i sindacati in esito alla procedura per la dichiarazione di mobilità di cui all'articolo 4 della legge n. 223 del 1991.

Il comma 2 reca una norma di principio per la tutela dei diritti di parità tra uomini e donne di cui alla legge n. 125 del 1991, mentre il comma 3 regola, consentendolo, il temporaneo utilizzo di personale da parte di una azienda diversa da quella presso cui il dipendente presta attività lavorativa mediante comando o distacco.

Il comma 4 reca una norma interpretativa sui termini entro cui deve essere esercitata la facoltà di collocare in mobilità i lavoratori.

Ai commi 5, 6 e 7 si prevede un più rapido procedimento di ammissione al trattamento speciale di integrazione salariale, consentendo che per tutto l'anno in corso, nei casi di cessazione dell'attività di unità produttive con più di 500 dipendenti, nonché di riduzione del personale presso unità produttive appartenenti alla stessa impresa o a gruppi di imprese, l'ammissione sia disposta per un periodo non superiore a 12 mesi dal Ministero del

lavoro e della previdenza sociale su iniziativa dell'impresa interessata. Inoltre è prevista in tale eventualità la sospensione delle procedure di mobilità fino a conclusione della fruizione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria. È prevista infine l'immediata comunicazione della suddetta concessione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale al CIPI.

Il comma 8 afferma il principio che non rientra nella procedura di mobilità l'esibizione della copia di pagamento della quota di indennità di mobilità dovuta dal datore di lavoro a titolo di anticipazione, e ciò allo scopo di impedire che l'inerzia del datore di lavoro possa pregiudicare la posizione dei lavoratori.

L'articolo 9 delinea un intervento di razionalizzazione delle risorse finanziarie nel settore della formazione professionale, sia concentrando i relativi stanziamenti, attualmente distribuiti in più centri di spesa, in un unico Fondo, sia prevedendo misure mirate di formazione professionale.

In attesa della più organica riforma del sistema di formazione professionale, si sono introdotte alcune norme urgenti per fronteggiare la crisi: in particolare il comma 1 prevede che le regioni e le province autonome stipulino convenzioni con i nuovi organismi paritetici istituiti in attuazione degli accordi con le organizzazioni datoriali e sindacali, a livello regionale e nazionale, per l'analisi delle situazioni occupazionali locali.

Con il comma 2 è prevista l'erogazione di contributi per il servizio di orientamento e di ricerca di nuove opportunità lavorative in favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria o degli iscritti nelle liste di mobilità, ai fini della ricollocazione anche in attività di lavoro autonomo e cooperativo.

È inoltre previsto (comma 3) che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome contribuiscano al finanziamento di interventi di formazione continua, in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nonché di inter-

venti di formazione professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, promossi congiuntamente dalle parti sociali, al fine di prevenire i licenziamenti al buio.

Il finanziamento delle spese di formazione è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, cui affluiscono le maggiori entrate derivanti dai contributi sociali, in misura dello 0,30 per cento del costo del lavoro (commi 4 e 5).

Il comma 7 prevede che le risorse destinate al cofinanziamento degli interventi CEE siano trasmesse al CIPE per la programmazione prevista dalla legge n. 183 del 1987, mentre per le residue risorse del Fondo disponibili, la programmazione è fatta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni, previo parere della Commissione centrale per l'impiego, che costituisce a tal fine uno specifico sottocomitato per la formazione professionale, nel quale sono rappresentate le regioni e le parti sociali (fermo restando per l'effettivo impegno di spesa conseguente, il decreto interministeriale) (comma 8).

I commi 15, 16, 17 e 18, per agevolare la conoscenza diretta del mondo del lavoro, affidano alle commissioni regionali per l'impiego, su proposta delle regioni, la determinazione degli indirizzi generali sulla base dei quali tutti i centri di formazione scolastica, universitaria e lavorativa, nonché gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono avviare gli utenti dei servizi presso i datori di lavoro privati che abbiano manifestato la propria disponibilità ad ospitarli. In tal caso non si configura alcun rapporto di lavoro, ma è prevista l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'INAIL e per la responsabilità civile.

Il decreto, di cui si sollecita la conversione in legge da parte del Parlamento, risponde a precise esigenze: si auspica pertanto una risposta, oltre che rispettosa dei termini costituzionali, soprattutto responsabile e coerente a fronte dei gravi e

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

complessi problemi occupazionali nell'attuale congiuntura.

* * *

Nel disegno di legge di conversione dell'accluso decreto-legge si è ritenuto op-

portuno inserire la clausola di sanatoria degli effetti prodotti dai precedenti provvedimenti d'urgenza in materia di occupazione approvati dal Governo e sostanzialmente incorporati nell'accluso decreto, come specificato all'inizio della presente relazione illustrativa.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

Articoli 1 e 5 (Fondo per l'occupazione).

Il provvedimento prevede una molteplicità di interventi da porre a carico dell'istituendo Fondo per l'occupazione (articolo 1, comma 7) nei limiti della complessiva autorizzazione di spesa stabilita in lire 1.350 miliardi per il triennio 1993-1995. Ciò potrebbe consentire di realizzare i seguenti interventi:

Articolo 1, comma 2.

Si prevedono incentivi ai datori di lavoro per ogni unità di lavoro aggiuntiva occupata, che non possono superare complessivamente nel triennio una annualità del costo medio di lavoro *pro capite*.

Elementi di calcolo:

costo del lavoro medio *pro capite* annuo: 42 milioni (30 milioni di retribuzione più 12 milioni a titolo di contribuzione);

numero di 23.000 posti di lavoro sostenibili con gli interventi del provvedimento.

Calcolo:

42 milioni × 23.000 unità = 966 miliardi.

Articolo 1, comma 6.

Per la stipula di convenzioni con enti e società pubbliche e private possono essere preordinati nell'ambito del Fondo circa lire 12 miliardi nel triennio.

Articolo 5, comma 2.

La norma prevede agevolazioni contributive per i datori di lavoro che concordino i contratti di solidarietà, o ne abbiano concordato l'attuazione all'entrata in vigore del decreto-legge, per i periodi accordati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, comunque non oltre il 31 dicembre 1995.

Si stima un onere contributivo medio (a tempo pieno) di 12 milioni annui *pro capite*.

La riduzione media dei contributi (tra i casi del 35 per cento e i casi del 40 per cento) è valutabile nel 37 per cento, e pertanto si ottiene un minore introito *pro capite* di 4,5 milioni circa.

Stimando in circa 5.500 unità i lavoratori coinvolti nei contratti di solidarietà si ottiene un onere annuo di:

$5.500 \times 4,5 = 25$ miliardi circa per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

Articolo 5, comma 3.

Si escludono dal periodo massimo di fruizione della cassa integrazione (articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223) nell'arco di un quinquennio i periodi di cosiddetta solidarietà interna o protettiva.

Elementi di calcolo:

integrazione media del salario: 12,5 per cento (corrispondente a 5 ore settimanali);

unità di lavoratori interessati all'anno: 1.000;

retribuzione media annua *pro capite*: 30 milioni;

durata media dell'intervento: tre anni.

Calcolo:

$30 \text{ milioni} \times 12,5 \text{ per cento} \times 1.000 =$ lire 4 miliardi annui in cifra tonda.

Considerata la durata triennale dell'intervento e la natura permanente del beneficio, può prefigurarsi il seguente andamento:

1993: 4 miliardi;

1994: 8 miliardi;

1995: 12 miliardi.

Articolo 5, commi 4 e 5.

La norma prevede, al fine di evitare la contrazione di personale, la possibilità di definire contratti di solidarietà, mediante la riduzione sia dell'orario di lavoro che delle retribuzioni, con un contributo a favore delle parti interessate (lavoratori e imprese) corrispondente al 50 per cento della riduzione della retribuzione.

Considerando una riduzione di orario e della retribuzione del 30 per cento in relazione ad una retribuzione lorda media di 30 milioni annui, l'incentivo *pro capite* annuo è stimato in 4,5 milioni.

Avuto riguardo alle esperienze maturate con riferimento ai cosiddetti contratti di solidarietà interna già operanti nell'ordinamento italiano, si prevede di applicare la norma ad un numero medio di lavoratori annuo pari a 8.000 unità. La conseguente spesa è così stimabile:

onere annuo per 8.000 unità: $8.000 \times 4,5$ milioni = 36 miliardi.

Si prevede inoltre, per 3.300 degli 8.000 lavoratori (cioè limitatamente a quelli che non rientrano nell'area di applicazione dei contratti di solidarietà), un onere pari a contributi figurativi ai soli fini previdenziali, pari a 2,7 milioni annui (27,17 per cento di versamenti contributivi previdenziali di 10 milioni *pro capite*).

Si ha quindi un onere complessivo:

onere annuo per 3.300 unità: $2,7$ milioni \times 3.300 = 9 miliardi.

onere per il triennio 1993-1995: 45 miliardi \times 3 = 135 miliardi.

Articolo 5, comma 6.

Si prevede l'estensione dei contributi di cui al comma 4 alle riduzioni di orario concordate, al settore artigianale, a condizione che vi sia il parallelo intervento (non inferiore alla metà di quello pubblico) di fondi bilaterali di origine contrattuale.

Considerando una riduzione di orario del 30 per cento ed una retribuzione media lorda di 30 milioni, l'incentivo *pro capite* è di lire 4,5 milioni.

Il carattere innovativo della norma non consente di prevedere più di 2.000 unità di lavoratori interessati:

onere annuo riduzione orario: $2.000 \times 4,5$ = 9 miliardi;

onere contributivo figurativo: $2.000 \times 2,7$ milioni = 5,4 miliardi;

onere per il triennio = 43 miliardi.

Articolo 5, comma 8.

La norma estende alle imprese beneficiarie della cassa integrazione guadagni straordinaria da più di un anno, la possibilità di ricorrere al *part-time* per i lavoratori più anziani nel presupposto che ad essi venga anticipatamente corrisposta la pensione di vecchiaia cumulandola con la retribuzione ridotta sino al livello della retribuzione precedente.

Con riferimento all'articolo 19 della legge n. 223 del 1991, in base al quale il beneficio è riconosciuto alle sole imprese che fruiscono da 24 mesi dell'intervento di integrazione salariale, è stata riscontrata una utilizzazione limitata dell'istituto (poche centinaia di unità).

Si ipotizza pertanto un ricorso all'istituto limitato a 900 unità per anno.

Se si assume come termine medio di anticipazione della pensione un periodo biennale (un periodo più lungo non renderebbe appetibile l'istituto) e supponendo una anzianità assicurativa media di 30 anni, una retribuzione per lavoro a tempo pieno di 35 milioni ed un *part-time* al 50 per cento, l'onere risulta come segue:

1993: $900 \times 35 \text{ milioni} : 2 = 16 \text{ miliardi in cifra tonda};$

1994: $1800 \times 35 \text{ milioni} : 2 = 31 \text{ miliardi in cifra tonda};$

1995: $1800 \times 35 \text{ milioni} : 2 = 31 \text{ miliardi in cifra tonda};$

1996: $900 \times 35 \text{ milioni} : 2 = 17 \text{ miliardi in cifra tonda};$

ONERI COMPLESSIVI: 95 miliardi in cifra tonda.

Il predetto importo di lire 95 miliardi non potrà essere superato in quanto costituisce limite di spesa ai fini della autorizzazione all'accesso all'istituto.

Articolo 2, comma 1.

La norma dispone il rifinanziamento per lire 15 miliardi del Fondo per la salvaguardia dei livelli di occupazione, al quale viene fatta altresì affluire l'ulteriore somma di lire 30 miliardi a valere sui rientri delle anticipazioni concesse dal Mediocredito centrale ai sensi della legge n. 782 del 1980. Una ulteriore complessiva somma di lire 30 miliardi, a valere sulle predette risorse, viene destinata al rifinanziamento del Fondo per il credito alla cooperazione.

Comma 4. È autorizzata la complessiva spesa di lire 275 miliardi nel triennio 1993-1995 al fine di sostenere programmi di reindustrializzazione, divisi in 75 miliardi per l'anno 1993 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

Articolo 3, comma 9.

È prevista una autorizzazione di spesa a favore della regione Calabria (390 miliardi nel 1993, 450 miliardi nel 1994, 500 miliardi nel 1995), al fine di garantire la continuità nel flusso dei finanziamenti pubblici nel settore della forestazione.

Articolo 4, comma 3.

La norma è rivolta a rendere più immediata la rioccupazione dei lavoratori eccedentari per i quali la legge n. 223 del 1991 prevede incentivi a vantaggio delle imprese che assumono soggetti in trattamento di mobilità (contributo pari alle mensilità di mobilità ancora spettanti al soggetto assunto).

Si tratta in sostanza di anticipare il momento della rioccupazione con riferimento alla fase di trattamento in cassa integrazione guadagni straordinaria il quale precede l'intervento per mobilità.

Resta fermo che il beneficio è raggugliato al trattamento di mobilità che sarebbe spettato al lavoratore, ridotto di tre mesi.

In tale stato di cose la norma risulta neutrale sul piano finanziario.

Articolo 4, comma 5.

Gli oneri relativi al compenso da corrispondere ai componenti il Comitato nazionale, il collegio istruttorio e la segreteria tecnica, di cui alla legge n. 125 del 1991, sulle pari opportunità, trovano copertura negli stanziamenti della legge medesima.

Articolo 4, comma 7.

La norma è diretta a rendere possibile l'utilizzo delle disponibilità dello stanziamento del capitolo 1089 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali non solo con riferimento ai lavoratori cassaintegrati ma anche a quelli in mobilità.

Articolo 4, commi 8 e 9.

La norma sulla prosecuzione degli interventi statali in favore delle cooperative operanti nell'area napoletana e delle iniziative di recupero della città di Palermo è finalizzata a consentire per il 1993 l'ulteriore concorso dello Stato nella spesa relativa.

Trattasi della esecuzione dei lavori socialmente utili individuati e regolamentati dalla provincia e dal comune di Napoli e da affidare a cooperative di produzione e lavoro, nonché per l'esecuzione da parte del comune di Palermo dei lavori in economia relativi ad interventi indifferibili ed urgenti di manutenzione e salvaguardia del territorio, nonché del patrimonio artistico e monumentale della città.

Il previsto importo dei lavori da realizzare garantirà il mantenimento del volume occupazionale sia nell'area napoletana che in quella palermitana già avviato con i precedenti provvedimenti. La spesa stabilita in lire 100 miliardi per Napoli ed in lire 50 miliardi per Palermo costituisce il limite massimo del concorso statale.

Articolo 4, commi 10 e 11.

La norma è diretta a favorire, nell'ambito dei posti vacanti degli enti locali, l'accesso mediante concorso al personale dipendente assunto, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 554 del 1988, con rapporto a tempo determinato. Trattandosi di personale già in servizio, non si producono oneri aggiuntivi sulla finanza pubblica.

Articolo 6, comma 1.

La norma intende includere, nel computo del requisito minimo di attività lavorativa per l'accesso alla disoccupazione speciale degli edili, eventi del tutto non imputabili al lavoratore quali ad esempio i casi di infortunio e malattia.

Elementi del calcolo:

soggetti interessati: 1.000 unità;

costo annuo unitario: 22 milioni.

Calcolo: $22 \text{ milioni} \times 1.000 = 22 \text{ miliardi annui}$.

Costo complessivo nel triennio 1993-1995: 66 miliardi

Articolo 6, comma 10.

Il differimento del termine recato dalla norma fino al 31 dicembre 1993, della cosiddetta mobilità lunga nei territori del Mezzogiorno, implica la corresponsione dell'indennità di mobilità per un periodo medio unitario non superiore a due anni con effetto dal 1997.

Elementi del calcolo:

unità interessate: 2.000;

costo capitaro annuo (in via prudenziale): 20 milioni;

costo annuo: $20 \text{ milioni} \times 2.000 = 40 \text{ miliardi}$.

Il relativo onere, decorrente dal 1997, comporta una riduzione delle economie, per il predetto periodo, derivanti dalle modifiche strutturali introdotte dalla legge n. 223 del 1991.

Si prevede inoltre l'estensione della cosiddetta mobilità lunga ai settori della chimica, della siderurgia, dell'industria della difesa, della minerometallurgia non ferrosa e alle aree di declino industriale ex obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88.

Elementi del calcolo:

soggetti interessati: 3.500 unità;

costo unitario annuo (in via prudenziale): 20 milioni;

prolungamento medio *pro capite*: 2 anni

calcolo: $3.500 \times 20 = 70 \text{ miliardi annui}$.

Considerato l'effetto derivante dalla fruizione del trattamento di mobilità di cui possono beneficiare i disoccupati in esame, l'onere è calcolato in 70 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

Articolo 6, comma 11.

Si ribadisce l'età di pensionamento di vecchiaia fissata nella legge n. 223 del 1991, prima delle recenti modifiche, il che implica una

espansione dell'area dei beneficiari di cui all'articolo 6, comma 10, di circa 1.000 lavoratori, con un costo medio definito in via prudenziale in lire 23 milioni *pro capite*, e un onere, nel 1997 e nel 1998, di 23 miliardi per ciascun anno.

Articolo 6, commi 12 e 13.

La norma estende per ulteriori sei mesi il trattamento di mobilità per i disoccupati di lungo decorso regolati dall'articolo 22, commi 7 e 8, della legge n. 223 del 1991.

Gli oneri conseguenti sono desunti dal seguente calcolo:

unità interessate: 20.000;

onere *pro capite* mensile: 950.000 × 6 mesi;

onere complessivo nel 1993 = 114 miliardi.

Articolo 6, comma 15.

Si estendono i benefici di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge n. 24 del 1993 a 2.000 lavoratori del settore marittimo con l'incremento contributivo dell'1 per cento a carico dei datori di lavoro e dello 0,3 per cento a carico dei lavoratori, per il biennio 1993-1994. Costo annuo dell'indennità: lire 23 milioni (sottraendo il contributo aziendale di cui alla seconda parte dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 24 del 1993).

Numero dei lavoratori sospesi: 2.000.

onere complessivo annuo: 23 milioni × 2.000 = 46 miliardi.

La previsione di aumento contributivo, relativa ad una retribuzione media lorda di 30 milioni, per un numero di addetti del settore interessato di 20.000 unità, comporta una entrata per INPS di 15 miliardi, secondo il seguente calcolo:

30 milioni × 20.000 × 1,3 per cento × 2 anni = 15 miliardi circa.

L'onere netto per il 1993 è quindi di 46 - 15 = 31 miliardi.

Articolo 6, comma 18.

La norma è diretta a garantire la continuità dell'istituto del prepensionamento di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 77 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 1989, anche per il periodo 1994-1996, in favore dei dipendenti delle compagnie marittime, fermo restando il congegno finanziario compensativo ivi previsto. Un tale stato di cose non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 7, comma 3.

La norma è diretta a confermare la specialità della normativa di sostegno del reddito prevista per il settore dell'editoria. La previsione risulta coerente con la legge 23 luglio 1991, n. 223.

Articolo 7, comma 4.

L'estensione, per tre anni, della normativa sulla Cassa integrazione guadagni straordinaria, *ex lege* n. 416 del 1981, al settore dei periodici e della emittenza televisiva privata, implica un costo *pro capite* annuo di 23 milioni.

Il numero dei beneficiari stimato è di circa 400 unità.

L'onere complessivo risulta pertanto di 9 miliardi annui: $400 \times 23 \text{ milioni} = 9 \text{ miliardi}$.

Onere complessivo nel triennio: 1993-1995 = 27 miliardi.

Articolo 7, comma 5.

Gli oneri relativi alle previste proroghe per trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria sono indicati nella norma stessa con precisi limiti alle autorizzazioni di spesa.

27 miliardi per il 1993 e 28 miliardi per il 1994.

Oneri complessivi nel biennio 1993-1994: 55 miliardi.

Articolo 7, comma 6.

L'allungamento dei tempi di fruizione della cassa integrazione ordinaria per le piccole imprese da 5 a 15 dipendenti implica una maggiore durata media del trattamento, nel triennio 1993-1995, di due mesi *pro capite* l'anno, pari a 3,9 milioni (costo annuo di 23,4 milioni).

Si prevedono 10.000 beneficiari annui.

Onere annuo: $10.000 \times 3,9 = 39 \text{ miliardi}$.

Onere complessivo 1993-1995: 117 miliardi.

Articolo 7, comma 7.

L'estensione della cassa integrazione guadagni straordinaria al settore commerciale, per le imprese da 50 a 200 dipendenti, sarà contenuta, per espressa previsione della norma, in 15 miliardi per ciascuno degli anni 1993-1995.

Articolo 7, comma 9.

La norma è diretta a rendere operativa la disposizione di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge n. 393 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 460 del 1992, la cui norma finanziaria è risultata non idonea, prevedendo una specifica copertura finanziaria pari a lire 10 miliardi annui per il triennio 1993-1995.

Articolo 7, comma 10.

Prevede per il 1993 un incremento per lire 350 miliardi degli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti all'INPS a titolo di trattamenti di integrazione salariale.

Articolo 8, comma 1.

Elevazione del contributo a carico delle imprese per l'ammissione in mobilità ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 223 del 1991 (9 mesi in luogo dei 6 mesi previgenti):

soggetti interessati alla norma: 6.000 unità;

costo per ogni mensilità: 1,25 milioni;

calcolo: milioni $1,25 \times 6.000 \times 3 = 23$ miliardi in cifra tonda (maggiori entrate).

Essendo peraltro prevista la rateazione dei versamenti, questo valore sarà raggiunto a regime dal 1995.

Nel 1993 si prevede una maggiore entrata di 9 miliardi e nel 1994 di 18 miliardi.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

QUADRO RIEPILOGATIVO

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	Copertura
A) Oneri con copertura specifica:							
Articolo 1 (Fondo)	550	400	400	—	—	—	Capitolo 6856-tesoro
Articolo 2, comma 1	15	—	—	—	—	—	Capitolo 9001-tesoro
Articolo 2, comma 4	75	100	100	—	—	—	Capitolo 6856-tesoro
Articolo 3, comma 9	390	450	500	—	—	—	Capitolo 9001-tesoro
Articolo 4, comma 8	150	—	—	—	—	—	Capitolo 6856-tesoro
Articolo 7, comma 9	10	10	10	—	—	—	Capitolo 9001-tesoro
Totale A) ...	1.190	960	1.010	—	—	—	
B) Oneri articoli 6 e 7:							
Articolo 6, comma 1	22	22	22	—	—	—	
Articolo 6, comma 10	—	—	—	70	70	—	
Articolo 6, comma 11	—	—	—	—	23	23	
Articolo 6, commi 12 e 13	114	—	—	—	—	—	
Articolo 6, comma 15	46	—	—	—	—	—	
Articolo 7, comma 4	9	9	9	—	—	—	
Articolo 7, comma 5	27	28	—	—	—	—	
Articolo 7, comma 6	39	39	39	—	—	—	
Articolo 7, comma 7	15	15	15	—	—	—	
Articolo 7, comma 10	350	—	—	—	—	—	
Totale B) ...	622	113	85	70	93	23	1.006
D) Disponibilità copertura oneri B):							
a) Capitolo 6856-tesoro:							
accantonamento lavoro	16	—	—	—	—	—	
accantonamento presidenza	30	—	—	—	—	—	
accantonamento tesoro	32	—	—	—	—	—	
b) Entrate derivanti da provvedimento:							
articolo 6, comma 16	15	—	—	—	—	—	
articolo 8, comma 1	9	18	23	23	23	23	
c) Fondo rotazione:							
legge n. 181 del 1989	110	—	—	—	—	—	
articolo 26, legge n. 845 del 1978	138	95	62	47	1	—	
d) Fondo rotazione, articolo 9, comma 5							
	125	—	—	—	69	—	
e) Maggiori entrate (metano)							
	122	—	—	—	—	—	
f) Capitolo 7744-tesoro							
	25	—	—	—	—	—	
Totale disponibilità ...	622	113	85	70	93	23	1.006

Si reputa opportuno sottolineare che la copertura degli oneri recati dal provvedimento viene assunta anche mediante utilizzo in difformità di alcuni accantonamenti dei fondi speciali iscritti nella legge finanziaria 1993.

Va da sé che tale utilizzo si giustifica, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 4, della legge n. 468 del 1978, introdotto dall'articolo 6 della legge n. 362 del 1988, tenuto conto della situazione di eccezionalità e di assoluta emergenza che riveste la situazione occupazionale nel presente momento.

**SCHEMA FINANZIARIA RELATIVA ALLE DISPONIBILITÀ
DERIVANTI DALL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE N. 845 DEL 1978**

Esercizio finanziario 1992

(dati in milioni di lire)

Disponibilità di bilancio al 1° gennaio 1992	294.408
Prima variazione bilancio preventivo 1992	— 41.300
	<hr/>
Disponibilità effettive	253.108
Impegni assunti nel corso del 1992	— 24.000
Trasferimento Fondi alla gestione ex articolo 25 Legge n. 845 del 1978 (atto Camera n. 1536)	— 100.000
	<hr/>
Residuo disponibile	<u>129.108</u>

Gestione residui al 31 dicembre 1991

Residui globali (consuntivi 1992) 556.429

di cui

1) Residui propri	301.524	
2) Residui di stanziamento (1991)		254.905
3) Impegni già assunti su 2) Impegni in corso di defini- zione		— 37.805
		— 3.000
4) Pagamenti in c/residui 1)	<u>13.463</u>	
Situazione al 31 dicembre 1992	<u>288.061</u>	<u>214.100</u>

Disponibilità complessive derivanti dall'articolo 26

c/competenza	129.108
c/residui di stanziamento	214.100
	<hr/>
	<u>343.208</u>

(vedi all. 1)

ALLEGATO I

Sulla gestione del Fondo integrativo di cui all'articolo 26 della legge n. 845 del 1978 gravano i seguenti impegni pluriennali disposti dalle leggi a fianco indicate:

(dati in milioni)

Legge	Causale	1993	1994	1995
20 gennaio 1992, n. 22, articolo 2, comma 1	Finanziamento della proroga del contratto di assunzione di 2.000 contrattisti Ministero del lavoro e della previdenza sociale	71.000	17.500	—
15 ottobre 1991, n. 344, articolo 11, comma 2	Provvedimenti in favore dei profughi italiani . .	1.800	—	—
5 febbraio 1992, n. 143	Nuove norme per la concessione della « Stella al merito del lavoro »	630	630	—
14 febbraio 1987, n. 40	Finanziamento spese generali di amministrazione Enti privati gestori di attività formative	(1) 9.500	(1) 9.500	(1) 9.500
TOTALE . . .		82.930	27.630	9.500

I finanziamenti sopra indicati, garantiti dalle risorse finanziarie che affluiscono annualmente al Fondo per l'integrazione dei progetti speciali (articolo 26 della legge n. 845 del 1978), saranno garantiti dal Fondo di rotazione (articolo 25 della legge n. 845 del 1978) che, nelle previsioni del presente decreto-legge, accoglie la totalità dei finanziamenti annuali provenienti dall'INPS ai sensi dei citati articoli della legge n. 845 del 1978.

(1) Stanziamento annuale senza termine finale.

SCHEDA FINANZIARIA RELATIVA ALLE DISPONIBILITÀ
DERIVANTI DALLA LEGGE N. 181 DEL 1989

Gestione Fondo rotazione (articolo 25 della legge n. 845 del 1978)

	(dati in milioni di lire)
Stanziamiento Bilancio 1990	81.670
Stanziamiento Bilancio 1991	75.920
Stanziamienti totali . . .	157.590
Impegni già assunti al 31 dicembre 1991	15.933
Disponibilità residue al 1° gennaio 1992	141.654
Prevedibili impegni da assumere nel 1992	31.654
Residuo disponibile . . .	110.000

SCHEDA FINANZIARIA

Entrata contributiva al Fondo di cui all'articolo 9, comma 5.

Al Fondo affluisce il gettito derivante dalla maggiorazione dello 0,30 per cento dei contributi dovuti per la disoccupazione involontaria.

Fino a tutto il 1992 il predetto gettito è stato ripartito per due terzi al Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e per un terzo al Fondo di cui all'articolo 26 della medesima legge.

Il decreto stabilisce la confluenza dell'intero gettito presso il Fondo di cui all'articolo 9 con effetto dal 1° gennaio 1993.

Per l'anno 1993 e seguenti, tenuto conto dell'andamento del gettito per gli anni pregressi, si stima un flusso complessivo non inferiore a lire 750 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 5 dicembre 1992, n. 472, e 1° febbraio 1993, n. 26.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 ottobre 1992, n. 398, 11 dicembre 1992, n. 478, e 12 febbraio 1993, n. 31.

Decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1993. ()*

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a sostegno dell'occupazione, tenuto conto della difficile situazione economica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Fondo per l'occupazione).

1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali, tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1992, in modo particolare nelle aree individuate dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88, nonché dei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, accertati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee.

2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono, per una durata non superiore ai tre anni, l'erogazione di

(*) Vedi anche il successivo avviso di rettifica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1993.

incentivi ai datori di lavoro, per ogni unità lavorativa aggiuntiva o reimmessa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni decrescenti che non possono superare complessivamente una annualità del costo medio *pro capite* del lavoro. Il beneficio è cumulabile con le agevolazioni di cui agli articoli 8, 20 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

3. Alle misure di cui al comma 2 possono accedere soggetti pubblici e privati, anche organizzati in forma cooperativa, che presentino motivata domanda relativa a tutti i settori economici, purché funzionali alle finalità di cui al comma 1. Possono altresì accedere imprese, pubbliche o private, incaricate di gestire progetti di pubblica utilità, di durata non inferiore ad un anno, nei quali siano impiegati lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria e lavoratori rientranti nelle categorie di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, promossi dalle amministrazioni statali o dalle regioni.

4. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.

5. Con uno o più decreti da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, definisce, in linea con la normativa comunitaria, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i requisiti soggettivi dei lavoratori, avendo anche riguardo alle unità dei giovani disoccupati in conseguenza della ultimazione dei lavori in tema di valorizzazione di beni culturali ed ambientali e, comunque, di interventi per la realizzazione di opere di utilità collettiva di cui all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i modelli in conformità dei quali vanno redatte le domande di contributo di cui al comma 3, i termini e le modalità di erogazione dei benefici di cui al comma 2, anche mediante conguagli con i contributi previdenziali, nonché le modalità di controllo sui risultati conseguiti. Ai provvedimenti di ammissione ai benefici del Fondo di cui al comma 7 e di autorizzazione delle relative spese provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo. La mancata attuazione del programma indicato nella domanda di contributo di cui al comma 3 comporta la decadenza dai benefici con restituzione di quanto eventualmente già fruito.

6. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stipula convenzioni con enti e società pubbliche e private di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonché con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilità e sviluppo di nuova occupazione, anche delineando le possibili forme di coordinamento tra i medesimi enti e

società e le agenzie regionali per l'impiego, nonché metodi di valutazione della fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.

8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

ARTICOLO 2.

(Interventi di reindustrializzazione e di sviluppo dell'occupazione).

1. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale di attuazione previsto nel comma 4 del predetto articolo. Al Fondo è conferita una ulteriore somma di lire 15 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. I rientri per capitale ed interessi derivanti per i medesimi anni dalle anticipazioni concesse dal Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782, affluiscono nel limite di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 al Fondo di cui al comma 1 e nel limite di lire 25 miliardi per ciascuno dei medesimi anni al Fondo istituito dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, di cui 10 miliardi con relativi rientri costituiti dalle quote di ammortamento per capitali e degli interessi corrisposti dalle cooperative mutuarie, destinati esclusivamente ad operazioni di finanziamento delle cooperative sociali e dei loro consorzi di cui alla legge 11 novembre 1991, n. 381.

3. I lavoratori dipendenti da aziende poste in vendita o in liquidazione dai proprietari che, a prescindere dallo stato di crisi dell'impresa o dalla cessazione della sua attività, intendano rilevare,

in tutto o in parte, l'azienda da cui dipendono, sono compresi tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

4. Per consentire la realizzazione da parte di società di promozione industriale partecipate dai disciolti enti di gestione delle partecipazioni statali di nuovi programmi di reindustrializzazione nelle aree di crisi individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro incaricato delle privatizzazioni di cui al decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41, sentito il Comitato di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto in relazione agli effetti occupazionali derivanti dall'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, è istituito presso il Ministero del tesoro un apposito Fondo rotativo con la dotazione di lire 75 miliardi per il 1993, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro incaricato delle privatizzazioni di cui al decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è prorogato al 31 dicembre 1993 il termine per la presentazione delle domande relative al programma di promozione industriale della SPI ed al programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge.

7. Al fine di mantenere e sviluppare l'occupazione, i compiti di intervento nel settore bieticolo-saccarifero svolti dalla RIBS s.p.a. in base alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni e integrazioni, sono estesi ad altri settori della produzione agricola, nei limiti delle disponibilità finanziarie della stessa RIBS s.p.a., fatte salve le funzioni di programmazione nel settore agricolo-alimentare attribuite al CIPE dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752.

8. Gli interventi di cui al comma 7, limitati al sostegno dell'occupazione in aziende del settore della trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli con più di 100 dipendenti, sono deliberati dal CIPE su proposta congiunta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

9. Ai fini della reindustrializzazione e dello sviluppo economico ed occupazionale dell'area torrese e stabiese e dell'area di Airola, la regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presenta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale un programma di interventi nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 9, nonché al Presidente del Consiglio

dei ministri per gli obiettivi di cui al presente articolo. Per le finalità di cui al presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a trenta miliardi, nell'ambito delle risorse di cui ai predetti articoli.

ARTICOLO 3.

(Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale).

1. È autorizzata l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica nell'ambito degli ecosistemi fluviali, da effettuarsi secondo programmi redatti per i bacini di rilievo nazionale dalle rispettive autorità, per i bacini di rilievo interregionale dalle rispettive autorità o d'intesa tra le regioni competenti per territorio, ove le autorità non siano costituite, e per i bacini di rilievo regionale dalle regioni. I programmi sono redatti sulla base di criteri e modalità adottati con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresì i criteri per la ripartizione di cui al comma 7 e le modalità per l'esercizio del potere sostitutivo da parte del presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, in caso di inerzia degli enti pubblici incaricati della realizzazione dei singoli interventi.

3. I programmi sono presentati al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 1. L'inosservanza del predetto termine comporta l'esclusione dalla ripartizione di cui al comma 7.

4. Le somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1992, non impegnate in tale anno e che non siano conservate in bilancio in forza di altre disposizioni legislative, possono essere impegnate nell'anno 1993 per le finalità di cui al comma 1.

5. Le somme iscritte sul capitolo 7720 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1992, non impegnate in tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1993 per le finalità di cui al comma 1.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta del Ministro dei lavori pubblici per quanto riguarda il comma 4, le occorrenti variazioni di bilancio di carattere compensativo, anche nel conto dei residui.

7. Le somme di cui ai commi 4 e 5 sono ripartite tra i bacini idrografici, sulla base dei programmi presentati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui al comma 3.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici,

sono individuate le disponibilità nel conto residui del bilancio dello Stato del 1992 e precedenti, che possono essere impegnate negli anni 1993-1995 per la realizzazione di opere di pubblica utilità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, anche mediante il cofinanziamento delle regioni e degli enti locali, finalizzati prioritariamente alla occupazione dei soggetti disoccupati di cui all'articolo 1, comma 4. Le somme relative sono ripartite sulla base di appositi programmi predisposti dall'autorità di bacino e dalle regioni, d'intesa fra loro o singolarmente, con le procedure di cui al comma 7.

9. Alla regione Calabria è concesso nel periodo 1993-1995 un contributo speciale di lire 1.340 miliardi, di cui lire 390 miliardi nell'anno 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995, per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, limitatamente ai lavoratori già occupati nel precedente triennio. L'erogazione delle somme è subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

ARTICOLO 4.

(Norme in materia di politica dell'impiego).

1. Fino al 31 dicembre 1994, nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano fino a 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, quale risulta dalla comunicazione dei motivi intervenuta ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108. L'iscrizione, che non dà titolo al trattamento di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi ove non contestuale, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore di lavoro corrispondono a quanto disposto dal presente articolo, trasmette la richiesta all'ufficio regionale del lavoro per gli adempimenti previsti dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che non beneficiano dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della predetta legge, sono cancellati dalle liste alle medesime scadenze previste dallo

stesso articolo 7, commi 1 e 2, per coloro che hanno diritto all'indennità in base all'età e all'ubicazione dell'unità produttiva di provenienza.

3. Ai datori di lavoro, comprese le società cooperative di produzione e lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori o ammettano soci lavoratori che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione o ammissione. Per un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori. All'articolo 20, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soppresse le parole da « nonché quelli » a « d'integrazione salariale ».

4. All'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , avendo riguardo anche alle azioni positive per le lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 ».

5. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 10 aprile 1991, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale di cui all'articolo 5 e del Collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'articolo 7 ».

6. I criteri di assunzione presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici stabiliti dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'articolo 5, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 1991, si applicano anche ai lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le commissioni regionali per l'impiego, tenuto conto del numero dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria e di quelli iscritti nelle liste di mobilità, possono ripartire, tra le predette categorie, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, la percentuale degli avviamenti a selezione riservata agli appartenenti alle categorie medesime.

7. Lo stanziamento nel capitolo 1089 del bilancio di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali può essere utilizzato anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti socialmente utili mediante lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.

8. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, è autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 100 miliardi e di lire 50 miliardi per l'anno 1993. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base dei progetti già attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sulle opere pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1993; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle Commissioni parlamentari competenti ed al CNEL. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

9. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalità di cui al presente articolo, le eventuali disponibilità non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e dal decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Con il regolamento di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono disciplinate particolari procedure di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei posti vacanti relativi a profili professionali per i quali le pubbliche amministrazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzano personale con rapporto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Le relative graduatorie sono formate anche sulla base di valutazione degli eventuali servizi prestati in amministrazioni pubbliche.

11. Le pubbliche amministrazioni possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 10, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1993. I relativi oneri sono a carico del bilancio delle singole amministrazioni.

ARTICOLO 5.

(Contratti di solidarietà).

1. La riduzione dell'orario di lavoro prevista nell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché dal comma 4 del presente articolo, può essere stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale.

2. In caso di attuazione degli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ivi compresi quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto fino al termine dei suddetti accordi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, in favore dei datori di lavoro si applica sui contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro medesimi, per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale, una riduzione del 25 per cento, elevata al 30 per cento per le imprese operanti nelle aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88, quando la riduzione dell'orario di lavoro concordata è superiore al 20 per cento rispetto all'orario di lavoro contrattuale. Le riduzioni sono elevate, rispettivamente, al 35 e 40 per cento quando la riduzione è superiore al 30 per cento.

3. Sino al 31 dicembre 1995 i periodi di integrazione salariale derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. Fino al 31 dicembre 1995, nei casi in cui gli accordi sindacali intervenuti nell'ambito delle procedure disciplinate dagli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevedano, al fine di evitare la riduzione del personale, una contrazione dell'orario di lavoro e della retribuzione non superiore al 30 per cento rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro, ovvero, in assenza di contratto collettivo, non superiore a 12 ore settimanali medie, all'impresa interessata viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni mediante rate trimestrali, un contributo pari alla metà del differenziale retributivo, che deve essere ripartito in parti uguali tra l'impresa medesima e i lavoratori interessati. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. Il presente contributo è cumulabile con quello di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, per le imprese ivi previste.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche a tutte le imprese alberghiere operanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, forma l'elenco delle località termali cui si applicano le suddette disposizioni.

6 Il contributo di cui al comma 4 può essere corrisposto, altresì, alle imprese artigiane, qualora le stesse dimostrino di beneficiare di un intervento a favore dei lavoratori con orario ridotto, per le finalità di cui al medesimo comma, di entità almeno pari alla metà del contributo pubblico destinato ai lavoratori, proveniente da fondi bilaterali istituiti dalla contrattazione collettiva o da accordi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

7. Ai fini del comma 4, l'impresa presenta istanza, corredata dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a norma dell'articolo 4, comma 15, della legge 23 luglio 1991, n. 223; l'ammissione è disposta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

8. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di 24 mesi di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotto a 12 mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale da meno di 24 mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento all'intero periodo di anticipazione.

9. Alle finalità del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7. Le modalità di rimborso alle gestioni previdenziali interessate sono definite con i decreti di cui all'articolo 1, comma 5.

ARTICOLO 6.

(Misure per la tutela del reddito).

1. Sino al 31 dicembre 1995, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il computo dei 18 mesi di occupazione è riferito alla sussistenza del rapporto di lavoro.

2. Per « opere pubbliche di grandi dimensioni » di cui al comma 1 dell'articolo 10 e al comma 2 dell'articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si intendono quelle opere per le quali la durata dell'esecuzione dei lavori edili prevista è di 18 mesi nell'ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o superiore a 30 mesi consecutivi.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. I periodi di astensione obbligatoria per maternità non vengono computati ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità.

5. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di astensione obbligatoria per maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale.

6. L'articolo 22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, fruiscono delle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

8. Sono incompatibili con i trattamenti di disoccupazione e con l'indennità di mobilità, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, i trattamenti di pensionamento anticipato, compresi quelli concessi ai sensi degli articoli 27 e 29 della stessa legge 23 luglio 1991, n. 223.

9. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonché per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore rispettivamente a dodici e a sei mesi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono la relativa indennità.

10. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato al 31 dicembre 1993, ferma restando per i commi 6 e 7 l'applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Tali disposizioni si applicano, alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1993, ai lavoratori collocati in mobilità da imprese appartenenti ai settori della chimica, della siderurgia, dell'industria della difesa e dell'industria minero-metallurgica non ferrosa, nonché nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Per i lavoratori rientranti nell'ambito di applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 5, i requisiti di anzianità contributiva per il pensionamento di anzianità, richiesti per l'applicazione dell'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono fissati ad un numero inferiore di cinque anni rispetto a quello previsto per il pensionamento di anzianità.

11. La determinazione dei requisiti di età di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene effettuata con riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensione di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992.

12. I lavoratori di cui all'articolo 22, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilità alla data del 31 dicembre 1992 e per i quali il periodo di godimento del trattamento di disoccupazione speciale scade entro il 30 giugno 1993, beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo di sei mesi.

13. I lavoratori di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilità alla data del 31 dicembre 1992, beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo di sei mesi.

14. Per gli anni 1992 e 1993, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

15. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 24, si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori marittimi ed amministrativi sospesi dal lavoro in conseguenza della particolare situazione di crisi del settore del trasporto marittimo di linea e di massa, nel limite comunque non superiore a 2000 unità.

16. I lavoratori di cui al comma 15, ove licenziati, sono iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e per essi non trova applicazione l'articolo 7 della legge medesima.

17. Per i periodi anteriori al 1° giugno 1991, sono fatti salvi e conservano la loro efficacia gli importi contributivi già corrisposti sulla diaria o sull'indennità di trasferta e versati dai datori di lavoro che abbiano avuto in forza lavoratori tenuti per contratto, anche con carattere di continuità, a prestare la propria opera in luoghi diversi dalla sede aziendale ai sensi dell'articolo 12, comma primo, della legge 30 aprile 1969, n. 153, così come interpretato dall'articolo 9-ter della legge 1° giugno 1991, n. 166.

18. Le disposizioni riguardanti il pensionamento anticipato per il periodo 1989-1993, stabilito dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono prorogate per il periodo 1994-1996 con le stesse modalità di attuazione e di copertura dei relativi oneri.

ARTICOLO 7.

(Norme in materia di cassa integrazione guadagni).

1. All'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La richiesta di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio nel termine previsto dal primo comma; in caso di inoltro tardivo si applicano le disposizioni di cui al secondo comma ».

2. Ai fini dell'erogazione del contributo previsto dall'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per « nuove assunzioni » sono da intendersi anche quelle effettuate con passaggio diretto ed immediato da società costituite dalla GEPI S.p.A. o da società in stato di amministrazione straordinaria, in quanto i lavoratori interessati siano posti in cassa integrazione guadagni straordinaria, nei limiti delle risorse disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 52.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, mantengono la propria validità in quanto normativa speciale valevole per il settore dell'editoria, non modificata espressamente dalla successiva legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, si applicano anche al settore dei giornali periodici e al settore delle imprese radiotelevisive private, estendendosi a tutti i dipendenti delle aziende interessate, quale che sia il loro inquadramento professionale, nonché ai dipendenti delle aziende funzionalmente collegate, purché ad essi si applichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro.

5. Sino al 31 dicembre 1994, in deroga all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il CIPI può concedere, entro i limiti di spesa di 27 miliardi di lire per il 1993 e di lire 28 miliardi per il 1994, una proroga del programma per la medesima causale, di durata non superiore a sei mesi, per i casi in cui il numero dei lavoratori interessati sia pari o inferiore a 100, ove si riscontri l'esistenza di particolari difficoltà di ordine temporale nella realizzazione del programma di gestione della crisi, oppure vengano riscontrate difficoltà anche esterne non imputabili alla volontà dell'azienda.

6. Nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, fino al 31 dicembre 1995 le integrazioni salariali ordinarie di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, relative alle contrazioni ed alle sospensioni dell'attività produttiva verificatesi nelle imprese che occupino da 5 a 15 dipendenti, possono essere concesse per un periodo non superiore a 24 mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi, la durata complessiva dei quali non superi i 24 mesi in un triennio.

7. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di 50 addetti e meno di 200. Il CIPI approva i relativi programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

8. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel primo periodo le parole da « di omologazione » sino alle parole « dei beni » sono abrogate. Al medesimo comma, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: « Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento ».

9. L'articolo 2-ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, è sostituito dal seguente:

« ART. 2-ter. — (Assunzione di lavoratori in esubero da parte dell'INSAR). — 1. La società Iniziative Sardegna S.p.A. (INSAR) è

autorizzata all'assunzione dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) e dalle medesime licenziati o collocati in mobilità.

2. I lavoratori sono assunti dall'INSAR con decorrenza dalla data del licenziamento dalle imprese di cui al comma 1 o dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori collocati nelle liste di mobilità.

3. Ai predetti lavoratori assunti per le finalità di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. Il CIPI con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indica, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione, sentiti gli uffici del lavoro territorialmente competenti.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

10. Per l'anno 1993 i trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di trattamenti straordinari di integrazione salariale sono incrementati di lire 350 miliardi.

ARTICOLO 8.

(Norme in materia di licenziamenti collettivi).

1. Nella legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. In tali casi il contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 5, comma 4, è dovuto nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale ».

2. Nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che si applicano anche ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, devono essere garantiti i principi di non discriminazione, diretta ed indiretta, di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

3. Gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea.

4. La disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che la facoltà di collocare in mobilità i lavoratori di cui all'articolo 4, comma 9, della medesima legge deve essere esercitata per tutti i lavoratori oggetto della procedura di mobilità entro 120 giorni dalla conclusione della procedura medesima, salvo diversa indicazione nell'accordo sindacale di cui al medesimo articolo 4, comma 9.

5. Sino al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione dell'attività di unità produttive con oltre 500 dipendenti e nei casi di riduzione del personale presso le unità produttive appartenenti alla stessa impresa o gruppi di imprese, da parte di imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, su richiesta dell'impresa interessata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un periodo non superiore a 12 mesi, comunque entro i limiti di durata complessiva nell'arco di un quinquennio, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

6. Sino al 31 dicembre 1993, nei casi di cui al comma 5, gli effetti dei provvedimenti di collocazione in mobilità dei lavoratori interessati sono sospesi sino al termine del periodo di durata del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 5, che in tali casi viene concesso sulla base della comunicazione ricevuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La sospensione dei lavoratori, in funzione delle esigenze tecniche produttive ed organizzative, è disposta senza meccanismi di rotazione.

7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale comunica immediatamente al CIPI l'avvenuta concessione di cui al comma 5, perché ne tenga conto in sede di svolgimento della propria attività concessiva, fermi restando i trasferimenti dallo Stato all'INPS a titolo di integrazione salariale.

8. L'articolo 4, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che il mancato inoltro della copia della ricevuta di versamento ivi prevista non comporta la sospensione della procedura di mobilità di cui al medesimo articolo 4.

ARTICOLO 9.

(Interventi di formazione professionale).

1. Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali locali e lo svolgimento di indagini mirate ai fabbisogni di professionalità, le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con organismi paritetici istituiti in attuazione di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con il finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 5.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare contributi, nei limiti di 20 miliardi di lire, per la realizzazione, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego, di servizi di informazione e consulenza in favore dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilità, diretti a favorirne la ricollocazione anche in attività di lavoro autonomo e cooperativo, nonché servizi di informazione e di orientamento sul mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di domanda e di offerta di lavoro nello stesso, con priorità per quelli in attuazione di convenzioni stipulate tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro con gli uffici regionali del lavoro e/o le agenzie per l'impiego, laddove, a livello territoriale, non siano adeguatamente presenti le strutture pubbliche.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome possono contribuire al finanziamento di interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale, interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività, nonché interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari possono essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni. Il finanziamento degli interventi formativi di cui al presente comma non può prevedere il rimborso della retribuzione degli utenti a carico dell'impresa.

4. Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 gravano sulle disponibilità del Fondo per la formazione professionale di cui al comma 5.

5. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo già stabilito dalla disposizione contenuta nell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo.

6. All'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il finanziamento delle attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato di cui all'articolo 22 della medesima legge e per il finanziamento del coordinamento operativo a livello nazionale degli enti di cui all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 40, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di cui al comma 5.

7. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, propone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al CIPE l'ammontare delle disponibilità annuali del

Fondo di cui al comma 5, in misura pari ai due terzi, destinato al finanziamento degli interventi formativi per i quali è chiesto il contributo del Fondo sociale europeo, secondo le modalità ed i tempi fissati dai regolamenti comunitari. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni, programma le residue disponibilità del Fondo di cui al comma 5 in un modo appropriato rispetto ai fabbisogni formativi, acquisendo il preventivo parere della Commissione centrale per l'impiego.

8. Per formulare il parere di cui al comma 7, nonché quelli di cui all'articolo 17, comma terzo, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la commissione centrale per l'impiego, di cui è membro di diritto il dirigente generale preposto all'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, costituisce apposito sottocomitato per la formazione professionale, nel quale sono rappresentate le regioni e le parti sociali.

9. Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma 5 sono mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 e seguenti della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni, e del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

10. Per assicurare la continuità operativa delle attività previste dagli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40, gli stanziamenti iscritti sui capitoli 9055 e 9056 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 1993 affluiscono alle disponibilità del Fondo di cui al comma 5.

11. Nell'ambito della stessa gestione è mantenuta evidenza contabile per la gestione dei residui attivi e passivi delle pregresse gestioni. Nella stessa gestione confluiscono le disponibilità risultanti dall'eventuale riaccertamento delle situazioni relative agli esercizi pregressi.

12. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti già disciplinate dalle disposizioni del presente articolo, nonché l'articolo 4 della legge 14 febbraio 1987, n. 40.

13. Per assicurare la copertura dell'onere derivante dall'attuazione, nell'anno 1992, degli interventi per promuovere l'inserimento o il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne, o di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

14. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le commissioni regionali per l'impiego, su proposta delle regioni competenti, determinano gli indirizzi generali sulla base dei quali le università, i provveditorati

agli studi, i centri di formazione e/o orientamento, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su indicazione dei rispettivi responsabili, possono avviare, dandone tempestiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente, gli utenti del servizio da essi esercitato presso i datori di lavoro privati che, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali di categoria territoriali, siano disponibili ad ospitarli.

15. I rapporti che il datore di lavoro privato intrattiene con le persone ad esso avviate ai sensi del comma 15 non costituiscono rapporto di lavoro. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare le persone da essi ospitate contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

16. I rapporti di cui al comma 15 interessano soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico e si realizzano:

a) per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o professionale, mediante esperienze di durata non superiore a sei settimane, da maturare in settori operativi diversi, nel caso di media e grande azienda, ovvero in più di una realtà aziendale, sulla base di apposite convenzioni tra le strutture formative e/o di orientamento e i datori di lavoro interessati;

b) per gli utenti in uscita dai sistemi di formazione ancorché non abbiano concluso il relativo *iter*, o comunque per tutti quelli in attesa di occupazione (inoccupati, disoccupati, in mobilità), inseriti in progetti di orientamento e di formazione, mediante esperienze di durata non superiore a tre mesi da maturare in specifico ruolo o ambito lavorativo, sulla base di apposite convenzioni fra le suindicate strutture di avviamento al lavoro e di orientamento e i datori di lavoro interessati.

17. Le predette convenzioni, finalizzate a definire le modalità di svolgimento dei suindicati rapporti, sono stipulate sulla base di criteri definiti a livello nazionale dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, le regioni, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

18. Le disposizioni dei commi 15, 16, 17 e 18, specificatamente quelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano esperienze professionali in Italia anche nell'ambito dei programmi comunitari in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.

ARTICOLO 10.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6 e 7, con esclusione di quelli di cui al comma 9, complessivamente valutati in lire 1.006 miliardi, si provvede:

a) quanto a lire 110 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181;

b) quanto a lire 138 miliardi per l'anno 1993, a lire 95 miliardi per l'anno 1994, a lire 62 miliardi per l'anno 1995, a lire 47 miliardi per l'anno 1996 ed a lire un miliardo per l'anno 1997, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, accertate al 31 dicembre 1992;

c) quanto a lire 125 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 69 miliardi per l'anno 1997, mediante utilizzo, per i corrispondenti anni, di parte delle entrate di cui all'articolo 9, comma 5;

d) quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti all'INPS dall'articolo 6, comma 16;

e) quanto a lire 9 miliardi per l'anno 1993, a lire 18 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 23 miliardi a decorrere dall'anno 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti all'INPS dall'articolo 8, comma 1;

f) quanto a lire 122 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate assicurate dall'articolo 3 del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 56;

g) quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7744 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno;

h) quanto a lire 78 miliardi per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 16 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quanto a lire 30 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e, quanto a lire 32 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Le somme di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modulazioni ivi indicate, per essere riassegnate ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione del presente decreto, anche nel conto residui.

ARTICOLO 11.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1993.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio
dei Ministri*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

ANDREATTA, *Ministro del bilan-
cio e della programmazione
economica*

Visto, *il Guardasigilli: CONSO.*